

**Dichiarazione del titolare di incarico di elevata qualificazione in ordine
all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
[art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39]**

Il sottoscritto Geom. Marcello Antolini in relazione all'incarico di elevata qualificazione conferito mediante disposizione dirigenziale a firma del Capo Dipartimento / Dirigente del Settore Infrastrutture e Protezione Civile in data 09/06/2025, prot. n.197887 , avente ad oggetto la direzione della Unità Operativa U.O. Infrastrutture, istituita presso il Settore Infrastrutture e Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente del quale:

«A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

b) (...);

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale»;

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente del quale:

«A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

(...);

gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento»;

di non trovarsi inoltre in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente del quale:

«Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico»;

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente del quale:

«Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del

soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico»;

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente del quale:

«Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico»;

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente del quale:

«Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare»;

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a mente dei quali:

«4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico»;

Inoltre, il sottoscritto dichiara:

- a) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le cause di incompatibilità o inconferibilità eventualmente sopravvenute in epoca successiva alla presente dichiarazione;
- b) di impegnarsi a rinnovare annualmente la presente dichiarazione;
- c) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- d) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet del Comune di Rimini, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Geom. Marcello Antolini

(documento firmato digitalmente)